

SETTORE

ADEMPIMENTI

IL MOD. EAS E LE VARIAZIONI 2020

RIFERIMENTI

- Art. 30, DL n. 185/2008
- Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E
- Risposta Interrogazione parlamentare 29.9.2016, n. 5-09617

IN SINTESI

Entro il 31.3.2021 gli enti non commerciali devono presentare il mod. EAS al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate le variazioni, intervenute nel 2020, dei dati precedentemente comunicati.

Si rammenta che in specifiche ipotesi il mod. EAS "aggiornato" non è richiesto. È il caso, ad esempio, della variazione:

- del numero degli associati;
- dell'ammontare dei proventi dell'attività di sponsorizzazione;
- del "Rappresentante legale" e dei "Dati relativi all'ente" già comunicati all'Agenzia con il mod. AA5/6 - AA7/10.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Gli enti non commerciali, per **usufruire delle agevolazioni fiscali** previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), devono:

- possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- **presentare l'apposito mod. EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione.**

IL MOD. EAS

La presentazione del mod. EAS interessa la generalità degli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle predette disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi, *"compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi"*.

Sono previste **specifiche esclusioni** dall'obbligo di presentazione riguardanti, ad esempio, associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, ONLUS, coop sociali ex Legge n. 381/91.

Il mod. EAS va compilato indicando:

- i **dati anagrafici dell'ente** e del **relativo rappresentante legale**;
- una serie di **informazioni** fornite quali **dichiarazioni rese dal rappresentante legale**.

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA

Per **alcuni enti** (associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, se tenute all'obbligo in esame, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni con personalità giuridica, associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della Difesa, ecc.) è prevista una **compilazione semplificata**, in base alla quale nella Sezione riservata alle *"Dichiarazioni del rappresentante legale"* è sufficiente fornire soltanto le **informazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 25 e 26**, di seguito evidenziate.

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale			
2) che è stato adottato lo statuto	SI		NO
3) che l'ente ha personalità giuridica	SI		NO
4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI		NO
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.	SI		NO
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI		NO

25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):

26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Oltre alle suddette informazioni:

- le **associazioni / società sportive dilettantistiche** sono tenute a compilare anche il **punto 20**;

20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:	abitualmente	occasionalmente	no	
---	--------------	-----------------	----	--

RIPRODUZIONE VIETATA

- le associazioni aventi personalità giuridica devono compilare anche il punto 3.

3) che l'ente ha personalità giuridica

SI

NO

LA (RI)PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS A SEGUITO DI VARIAZIONI

Al verificarsi degli eventi che comportano la **variazione dei dati precedentemente comunicati**, è necessario inviare (telematicamente) all'Agenzia un **nuovo modello**:

- entro il 31.3 dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione;
- completo di tutti i dati richiesti**, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Pertanto, **entro il prossimo 31.3.2021** è richiesto l'invio del **mod. EAS "aggiornato"** per la comunicazione delle variazioni intervenute nel 2020.

PRESENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO IN CASO DI "PERDITA DEI REQUISITI"

Il modello va presentato anche per comunicare la **perdita dei requisiti** previsti dalle disposizioni tributarie, compilando l'apposita Sezione nella quale, tra l'altro, va indicata la data a decorrere dalla quale ha effetto la decadenza.

In tal caso la presentazione va effettuata **entro 60 giorni** dalla predetta data.

PERDITA
DEI REQUISITI

Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008

Decorrenza

giorno mese anno

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI (RI)PRESENTAZIONE

Come specificato nelle istruzioni del modello, **non è necessario** presentare un "nuovo" mod. EAS qualora la variazione riguardi:

- i **dati anagrafici dell'ente** non commerciale (Sezione "*Dati relativi all'ente*") ovvero quelli del **rappresentante legale** (Sezione "*Rappresentante legale*"), posto che tali variazioni sono **già state comunicate** all'Agenzia tramite il mod. AA5/6 (soggetto non titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (soggetto titolare di partita IVA);
- esclusivamente i dati** contenuti nei seguenti punti della Sezione "*Dichiarazioni del rappresentante legale*":

Punto	Descrizione
20	<p>Importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità.</p> <p>L'esonero dall'obbligo di (ri)presentazione del mod. EAS sussiste esclusivamente in caso di variazione degli "importi". Così, ad esempio, non è necessario presentare un nuovo mod. EAS qualora nel "primo" modello l'ente abbia dichiarato di percepire proventi per € 15.000 e nel 2020 i proventi risultino pari a € 25.000.</p> <p>Il mod. EAS deve essere ripresentato qualora la variazione riguardi le altre informazioni richieste, in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'incasso o meno di proventi per sponsorizzazione / pubblicità; ovvero alla frequenza degli stessi (abituali / occasionali). <p>Se nel "primo" modello l'ente ha dichiarato, barrando la casella "NO", di non percepire i proventi in esame, e nel 2020 ne ha ricevuti deve presentare un nuovo mod. EAS barrando la casella "abitualmente" o "occasionalmente" e riportando il relativo importo.</p>
21	Importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
23	Ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
24	Numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
30	Importi delle erogazioni liberali ricevute
31	Importi dei contributi pubblici ricevuti
33	Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

RIPRODUZIONE VIETATA

Considerato quanto sopra, la (ri)presentazione del mod. EAS è richiesta in caso di variazione (nel 2020) delle informazioni di seguito evidenziate.

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale				
2) che è stato adottato lo statuto	SI		NO	
3) che l'ente ha personalità giuridica	SI		NO	
4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI		NO	
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.	SI		NO	
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI		NO	
7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:	convocazione individuale		convocazione collettiva	
8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo	SI		NO	
9) che le quote associative sono uguali e non differenziate	SI		NO	
10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari	SI		NO	
11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale	SI		NO	
12) che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici	SI		NO	
13) che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento	SI		NO	
14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria	SI		NO	
15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta:	abitualmente		occasionalmente	
16) che l'ente si avvale di personale dipendente	SI		NO	
17) che l'ente utilizza locali di proprietà	SI		NO	
18) che l'ente utilizza locali in locazione	SI		NO	
19) che l'ente utilizza locali in comodato gratuito	SI		NO	
20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:	abitualmente	occasionalmente	no	
21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi				,00
22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi	SI		NO	
In caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:				
1. inferiori a quelli di mercato	SI		NO	
2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione	SI		NO	
3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari	SI		NO	
23) che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:				,00
24) che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:	fino a 20	da 21 a 100	da 101 a 500	oltre 500
25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):				
26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="margin: 2px;">1</div><div style="margin: 2px;">2</div><div style="margin: 2px;">3</div><div style="margin: 2px;">4</div><div style="margin: 2px;">5</div><div style="margin: 2px;">6</div><div style="margin: 2px;">7</div><div style="margin: 2px;">8</div><div style="margin: 2px;">9</div><div style="margin: 2px;">10</div><div style="margin: 2px;">11</div><div style="margin: 2px;">12</div><div style="margin: 2px;">13</div><div style="margin: 2px;">14</div><div style="margin: 2px;">15</div><div style="margin: 2px;">16</div><div style="margin: 2px;">17</div><div style="margin: 2px;">18</div><div style="margin: 2px;">19</div><div style="margin: 2px;">20</div><div style="margin: 2px;">21</div><div style="margin: 2px;">22</div><div style="margin: 2px;">23</div><div style="margin: 2px;">24</div><div style="margin: 2px;">25</div><div style="margin: 2px;">26</div> </div>			
27) che gli amministratori dell'ente sono:	C.F.			
	C.F.			
	C.F.			
28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti	SI		NO	
29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative	SI		NO	
30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro:				,00
31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro:				,00
32) che esistono avanzi di gestione	SI		NO	
33) che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi	numero		giorni	

RIPRODUZIONE VIETATA

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario SI ☐ NO ☐

35) che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata):

☐ Atto pubblico ☐ Scrittura privata autenticata ☐ Scrittura privata registrata

registrato presso l'ufficio di Codice Comune Data giorno mese anno Numero registrazione Serie

e che sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:

36) che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):


(vedere istruzioni) ☐ lett. a) ☐ lett. b) ☐ lett. c) ☐ lett. d) ☐ lett. e) ☐ lett. f)

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 SI ☐ NO ☐

38) di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

SI

VARIAZIONE NEL 2020 DI DATI GIÀ COMUNICATI CON IL MOD. EAS



Variazioni nel 2020	Invio "nuovo" mod. EAS entro il 31.3.2021	
Locazione dei locali in cui esercita l'attività in luogo del precedente utilizzo in comodato	SI	Nel "primo" mod. EAS è stata barrata la casella SI presente al punto 19 (utilizzo locali in comodato). Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI presente al punto 18 (utilizzo locali in locazione). Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
Nomina nuovo legale rappresentante	NO	La variazione del legale rappresentante rispetto a quello indicato nel "primo" mod. EAS non richiede la presentazione di un "nuovo" modello in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 – AA5/6.
Nomina nuovo legale rappresentante + utilizzo personale dipendente	SI	Quanto comunicato nel punto 16 del "primo" mod. EAS (non utilizzo di personale dipendente) va modificato. Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI del predetto punto 16. Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
Indirizzo sede legale	NO	La variazione del numero degli associati, indicata nel punto 24 del "primo" mod. EAS, non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.
Diminuzione numero associati al 31.12	NO	La variazione del numero degli associati, indicata nel punto 24 del "primo" mod. EAS, non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.
Ottenimento di erogazioni liberali	NO	L'ottenimento, nel 2020, di erogazioni liberali, per le quali nel "primo" mod. EAS al punto 30 era stata barrata la casella "NO" non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.

RIPRODUZIONE VIETATA

Assunzione di un amministratore come dipendente	SI	L'assunzione nel 2020 di un amministratore come dipendente, per la quale nel "primo" mod. EAS al punto 28 era stata barrata la casella "NO" richiede la presentazione di un "nuovo" modello.
--	----	--

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS E REMISSIONE IN BONIS

L'omessa presentazione del mod. EAS comporta l'impossibilità di usufruire delle predette agevolazioni fiscali.

Nella risposta all'Interrogazione parlamentare 29.9.2016, n. 5-09617, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine fissato per la presentazione del mod. EAS **non ha carattere perentorio**.

Di conseguenza, la presentazione **oltre i termini fissati** non preclude all'ente di avvalersi del regime agevolato di non imponibilità dei corrispettivi / quote / contributi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. Pertanto, al ricorrere dei requisiti previsti



*"l'associazione può **applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente** alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS".*

Il chiarimento dell'Agenzia assume una particolare rilevanza in quanto, in caso di tardiva presentazione del mod. EAS, il **regime agevolativo opera soltanto per le operazioni effettuate successivamente** alla presentazione del modello, con esclusione di quelle effettuate in precedenza.

L'omessa / tardiva presentazione può essere **regolarizzata** mediante la c.d. "**remissione in bonis**", come precisato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E e confermato nella risposta alla citata Interrogazione. A tal fine l'ente, **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**, deve:

- **inviare la comunicazione** (solo in caso di omissione dell'adempimento);
- **versare "contestualmente" la sanzione pari a € 250** tramite il mod. F24 (codice tributo "8114" e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento).

Come specificato dall'Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, la prima "dichiarazione utile" è individuata nella



*"**prima dichiarazione dei redditi** il cui termine di presentazione **scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento**".*

Se l'**adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA**, il termine di riferimento è quello



*"di **presentazione della prima dichiarazione IVA** che **scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento**".*

Nell'ambito della Circolare 1.8.2018, n. 18/E l'Agenzia ha specificato che in caso di presentazione del mod. EAS oltre i termini previsti nonché oltre il termine per beneficiare della "remissione in bonis", l'ente (nel caso di specie un'associazione / società sportiva dilettantistica senza fini di lucro) non può usufruire del regime agevolativo limitatamente all'attività svolta in precedenza alla data di presentazione dello stesso mod. EAS.

In tale fattispecie è comunque possibile applicare il regime agevolativo alle operazioni effettuate in seguito alla presentazione del mod. EAS *"anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione"*. Di conseguenza, le operazioni compiute in precedenza alla presentazione del mod. EAS, ancorché rientranti nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la comunicazione, rimangono escluse dal predetto regime.



Si ritiene, infine, che la remissione in bonis riguardi non solo l'omessa / tardiva presentazione del "primo" mod. EAS, ma anche **l'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS relativo alle variazioni successivamente intervenute**.

